

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

## Circolare n. 04/2019

### Misure fiscali del Decreto Crescita

Si forniscono di seguito alcune indicazioni sugli aspetti fiscali di ampio interesse.

### Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 convertito con modifiche dalla

### Legge 28.06.2019 n. 58: Disposizioni urgenti per la crescita.

Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019.

La Legge di conversione è in vigore dal 30.06.2019.

### Bonus su acquisti di beni strumentali nuovi con “ammortamenti al 130%”

Viene prorogata fino al **31.12.2019** l'agevolazione di seguito descritta. Per essere più precisi vale per gli acquisti effettuati **dal 01.04.2019 al 31.12.2019**. E' ammesso anche l'acquisto dei beni fino al **30.06.2020**, purché entro il 31.12.2019 l'ordine sia accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al **20%** del costo.

Per gli acquisti di **beni strumentali nuovi**, escluse le autovetture, da parte di **imprese** (anche società) ed esercenti **arti e professioni** si reintroduce l'agevolazione valida per le imposte sui redditi (IRPEF-IRES) e non per l'IRAP. Rimane il limite di Euro 2,5 Milioni. L'agevolazione vale sia per l'**acquisto diretto**, sia per l'acquisizione mediante **contratto di leasing** e consiste nel riconoscimento di una **maggiorazione del 30%** del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o di canone di leasing. Sul piano operativo, si spende 100 e si ammortizza 130, procedendo ad una deduzione extracontabile nel modello Redditi per la parte di ammortamento sui 30. L'agevolazione non è rilevante per il calcolo di plusvalenze e minusvalenze all'atto di dismissione dei beni.

Art. 1 – Cfr. Il Sole 24 Ore 20.06.19 p. 28

### Mini IRES al 22,5-20%

Viene profondamente modificato il meccanismo della cosiddetta “mini IRES”, introdotta con la legge di stabilità e troppo contorta. Ora si prevede quanto segue.

Viene previsto che, a partire dal 2019, una parte del reddito imponibile IRES sia tassato con aliquota ridotta rispetto al 24% ordinario. Si confrontano due grandezze: A) L'utile dell'esercizio precedente accantonato a riserva; B) L'incremento di patrimonio netto rispetto a quello al 31.12.2018, considerato senza l'utile. Si prende la minore delle due grandezze.

**La parte di reddito** che corrisponde ad **utili d'esercizio accantonati a riserve** diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto, sarà tassata come segue:

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

-Aliquota IRES 22,5% nel 2019

-Aliquota IRES 21,5% nel 2020

-Aliquota IRES 21% nel 2021

-Aliquota IRES 20,5% nel 2022

-Aliquota IRES 20% dal 2023.

L'incremento del patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto del bilancio del periodo di riferimento, senza considerare il risultato d'esercizio, **al netto** degli utili accantonati a riserva nei precedenti periodi e **già agevolati**, e il patrimonio netto risultante dal bilancio al **31.12.2018**, senza considerare il risultato del 2018.

Normalmente, se il patrimonio netto si incrementa solo per l'accantonamento dell'utile d'esercizio, la parte di reddito annuo tassata con aliquota ridotta sarà data dall'utile di bilancio dell'esercizio precedente accantonato a riserva.

Per massimizzare la convenienza potrà essere conveniente che i soci incrementino il patrimonio netto con conferimenti: in questo modo la parte di reddito agevolato potrebbe essere maggiore del semplice utile dell'esercizio precedente accantonato, ed arrivare ad essere pari alla somma dei diversi utili accantonati dal 2019 in poi.

Art. 2 – Cfr. *Il Sole 24 Ore* 26.07.19 p. 22 – *Italia Oggi* 06.05.19 p. 5

## **Deduzione IMU ulteriormente maggiorata dal 2019**

Per il periodo d'imposta **2019** l'IMU sugli **immobili strumentali** è deducibile dalle imposte sui redditi **d'impresa** e di **lavoro autonomo** nella misura del **50%** (rimane **indeducibile ai fini IRAP**).

Per i periodi d'imposta successivi la deducibilità sale al **60%** per il 2020 e il 2021, al **70%** per il 2022, e al **100%** dal 2023 in poi. Il tutto secondo il criterio di cassa.

Art. 3 – Cfr. *Il Sole 24 Ore* 28.06.19 p. 6 – *08.07.19 p. 15*

## **Proroga cedolare secca sui canoni di locazione**

Viene disposta la soppressione della sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga del regime di cedolare secca sui canoni di locazione. Le proroghe dei contratti di locazione alla scadenza dell'intero periodo di durata del contratto vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate con il modello **RLI** entro 30 giorni dalla scadenza. Detto obbligo formalmente sussiste ancora, ma in caso di cedolare secca non è più sanzionato.

Art. 3 bis – Cfr. *Euroconference News* 12.07.19

## **Termini di presentazione Dichiarazione IMU**

In caso di modifiche nella titolarità degli immobili o altre variazioni, è previsto l'obbligo di presentazione al Comune della Dichiarazione IMU entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla variazione. Ora viene prevista la modifica del termine, che passa dal 30 Giugno al **31 Dicembre** dell'anno successivo.

Art. 3 ter – Cfr. *Italia Oggi* 25.06.19 p. 36

2

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

## **Redditi fondiari non percepiti**

Con modifica all'art. 26 del D.p.r. 917/1986, per i contratti di locazione stipulati **dal 01.01.2020**, si prevede che i canoni non percepiti non vanno dichiarati se la mancata percezione è comprovata **dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**. Prima della modifica, occorre attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Per i contratti stipulati prima del 2020 rimane fermo l'attuale meccanismo del credito d'imposta determinato in base a quanto versato sui canoni non percepiti.

*Art. 3 quinquies – Cfr. Italia Oggi 29.06.19 p. 31*

## **Termini presentazione dichiarazioni dei redditi e impegno cumulativo**

Con modifica al D.p.r. 322/1998, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP dell'anno precedente sono variati a regime dal 30 settembre al **30 novembre** di ciascun anno. Viene prevista la possibilità che l'intermediario telematico rilasci al contribuente un impegno cumulativo alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni.

*Art. 4 bis*

## **Accertamento: obbligo di invito al contraddittorio preventivo**

Con modifica al D.l.vo 218/1997, si prevede che per gli avvisi di accertamento emessi dal **01.07.2020** gli uffici notificano l'**invito a comparire** di cui all'art. 5 per avviare la procedura di definizione, a pena di invalidità del successivo accertamento. Questo non vale se viene rilasciata copia del **processo verbale di constatazione** (PVC), e non vale neanche in caso di **accertamento parziale** (Art. 41-bis D.p.r. 600/73) o rettifica parziale (Art. 54 co.3-4 D.p.r. 633/72).

Se tra la data di comparizione e quella di decadenza per la notificazione dell'atto di accertamento intercorrono meno di **90 giorni**, il termine di decadenza per la notifica è prorogato di **120 giorni** (quindi a vantaggio dell'Ufficio).

*Art. 4 octies – Cfr. Italia Oggi 11.07.19 p. 28*

## **Ravvedimento operoso parziale o frazionato**

Viene prevista a livello normativo la possibilità, già ammessa a livello di prassi (Risoluzione A/E 67/E/2011), di provvedere al ravvedimento operoso in modo frazionato, sui tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Sanzione ridotta e interessi sono dovuti con le riduzioni previste al momento del perfezionamento del versamento sulla frazione di debito d'imposta pagato. Se le scadenze sono differenti, i **singoli versamenti** si ravvedono in modo autonomo in base alla data di regolarizzazione.

*Art. 4-decies – Cfr. Italia Oggi 29.07.19 p. 10*

## **Modifiche al regime dei forfetari**

Il regime contabile forfetario di cui alla legge 190/2014, commi da 54 a 89, applicabile ai soggetti con ricavi o compensi annui non superiori ad **Euro 65.000**, prevede in via generale che questi soggetti non siano sostituiti d'imposta. In pratica non operano ritenute sui compensi erogati ai terzi. Questo rimane valido per i redditi di lavoro autonomo, ma viene introdotta una modifica in tema di

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

lavoro dipendente e assimilato. Se il forfettario **ha dipendenti**, è tenuto ad operare le ritenute per IRPEF e addizionali con effetto dal **01.01.2019**. Sono stati previsti meccanismi di recupero per i primi mesi dell'anno.

Art. 6 – Cfr. *Italia Oggi* 06.05.19 p. 4

## **Incentivi di valorizzazione edilizia su imposta di registro**

Fino al **31.12.2021**, in caso di trasferimento di **interi fabbricati**, a favore di **imprese di costruzione o ristrutturazione**, che entro i successivi **10 anni** provvedono alla demolizione e ricostruzione o agli interventi edilizi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b)-c)-d) del D.p.r. 380/2001, con rispetto delle norme antisismiche, e che provvedano ad alienare gli immobili anche in modo frazionato (almeno il 75% del volume), si applicano le **imposte di registro**, ipotecarie e catastali nella misura fissa di **Euro 200** ciascuna. In caso di mancato rispetto delle condizioni, le imposte sono dovute in modo ordinario (registro fino al 9%), con una sanzione del 30%.

Art. 7 – Cfr. *Italia Oggi* 04.07.19 p. 30

## **Esenzione TASI per le imprese di costruzione dal 2022**

Si prevede che dal 01.01.2022, saranno esenti da TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, purché non siano locati.

Art. 7 bis – Cfr. *Italia Oggi* 15.07.19 p. 11

## **Incentivi efficienza energetica qualificati e non qualificati e rischio sismico**

Vengono modificati gli articoli **14 e 16** del D.L. 63/2013 (detrazione 65%-80%), concernenti gli interventi di efficienza energetica e gli interventi di adozione di misure antisismiche. Dal 30.06.2019 l'agevolazione vale anche per gli interventi di risparmio energetico "non qualificato" di cui all'art. 16-bis D.p.r. 917/86 (detrazione 50%). Si prevede che il beneficiario della detrazione fiscale possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per un **contributo** di pari ammontare **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi. Il fornitore viene rimborsato dallo Stato con un credito d'imposta di pari ammontare, da usare in compensazione con modello F24 in cinque quote annuali. Il fornitore ha facoltà e non obbligo di anticipare detto contributo, e può a sua volta cederlo ai propri fornitori. Il tutto è regolato da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 10 – Cfr. *Italia Oggi* 10.07.19 p. 35 - 06.08.19 p. 28 – *Il Sole 24 Ore* 22.07.19 p. 15

## **Novità in tema di E-Fattura, LIPE, corrispettivi telematici, varie**

- Si prevede che i rapporti di scambio con **San Marino** saranno eseguiti con scambio di fatture elettroniche. Le regole tecniche sono demandate ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- Si prevede che la **E-fattura** è emessa entro **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 D.p.r. 633/1972 (prima era 10 giorni).
- La **comunicazione Dati IVA** del **IV° trimestre** (LIPE), in alternativa al consueto invio autonomo entro fine febbraio, potrà essere effettuata con la Dichiarazione IVA annuale. In

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

tal caso però la Dichiarazione IVA andrà presentata entro il mese di febbraio (anziché entro aprile).

- Si prevede che i **corrispettivi giornalieri** sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione, fermo restando l'obbligo di memorizzazione.
- Con modifica al D.L.70/1988 si prevede a partire da **01.01.2020** oltre al credito IVA annuale anche i crediti IVA chiesti a rimborso con le **liquidazione trimestrali (modello TR)** potranno essere oggetto di cessione. *Cfr. Euroconference News 31.07.19*
- Dal periodo d'imposta 2020, chi effettua forniture di beni e servizi ed emette fattura senza IVA (Art. 8 co. 1 lett. c) su ricevimento di **Dichiarazione d'intento**, sarà sanzionato (dal 100 al 200% dell'IVA) se prima non avrà fatto il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento. Quindi la sanzione proporzionale ci sarà anche se di fatto è tutto in regola. Viene soppresso l'obbligo di numerazione progressiva e annotazione nel registro delle dichiarazioni di intento.
- In tema di **imposta di bollo** sulle E-fatture, si prevede che dal 01.01.2020 l'Agenzia delle Entrate farà un controllo di merito in base ai dati indicati e provvederà ad integrare i documenti con l'imposta di bollo, ove dovuta.
- Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**), anche forfetari, i **termini di versamento** delle imposte sui redditi e dell'IRAP sono prorogati al **30.09.2019**. *Cfr. Italia Oggi 01.07.19 p. 3*

5

*Art. 12 ter / 12 quater / 12 quinquies – Cfr. Il Sole 24 Ore 27.06.19 p. 20*

## Approfondimenti:

*Il Sole 24 Ore – Norme e tributi Focus del 10.07.19 – 17.07.19 – 24.07.19*

*Venezia, 10.09.2019*

*A cura del dott. Luca Silvestri*



Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

## Circolare n. 04/2019

### Misure fiscali del Decreto Crescita

Si forniscono di seguito alcune indicazioni sugli aspetti fiscali di ampio interesse.

### Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 convertito con modifiche dalla

### Legge 28.06.2019 n. 58: Disposizioni urgenti per la crescita.

Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019.

La Legge di conversione è in vigore dal 30.06.2019.

### Bonus su acquisti di beni strumentali nuovi con “ammortamenti al 130%”

Viene prorogata fino al **31.12.2019** l'agevolazione di seguito descritta. Per essere più precisi vale per gli acquisti effettuati **dal 01.04.2019 al 31.12.2019**. E' ammesso anche l'acquisto dei beni fino al **30.06.2020**, purché entro il 31.12.2019 l'ordine sia accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al **20%** del costo.

Per gli acquisti di **beni strumentali nuovi**, escluse le autovetture, da parte di **imprese** (anche società) ed esercenti **arti e professioni** si reintroduce l'agevolazione valida per le imposte sui redditi (IRPEF-IRES) e non per l'IRAP. Rimane il limite di Euro 2,5 Milioni. L'agevolazione vale sia per l'**acquisto diretto**, sia per l'acquisizione mediante **contratto di leasing** e consiste nel riconoscimento di una **maggiorazione del 30%** del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o di canone di leasing. Sul piano operativo, si spende 100 e si ammortizza 130, procedendo ad una deduzione extracontabile nel modello Redditi per la parte di ammortamento sui 30. L'agevolazione non è rilevante per il calcolo di plusvalenze e minusvalenze all'atto di dismissione dei beni.

Art. 1 – Cfr. Il Sole 24 Ore 20.06.19 p. 28

### Mini IRES al 22,5-20%

Viene profondamente modificato il meccanismo della cosiddetta “mini IRES”, introdotta con la legge di stabilità e troppo contorta. Ora si prevede quanto segue.

Viene previsto che, a partire dal 2019, una parte del reddito imponibile IRES sia tassato con aliquota ridotta rispetto al 24% ordinario. Si confrontano due grandezze: A) L'utile dell'esercizio precedente accantonato a riserva; B) L'incremento di patrimonio netto rispetto a quello al 31.12.2018, considerato senza l'utile. Si prende la minore delle due grandezze.

**La parte di reddito** che corrisponde ad **utili d'esercizio accantonati a riserve** diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto, sarà tassata come segue:

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

-Aliquota IRES 22,5% nel 2019

-Aliquota IRES 21,5% nel 2020

-Aliquota IRES 21% nel 2021

-Aliquota IRES 20,5% nel 2022

-Aliquota IRES 20% dal 2023.

L'incremento del patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto del bilancio del periodo di riferimento, senza considerare il risultato d'esercizio, **al netto** degli utili accantonati a riserva nei precedenti periodi e **già agevolati**, e il patrimonio netto risultante dal bilancio al **31.12.2018**, senza considerare il risultato del 2018.

Normalmente, se il patrimonio netto si incrementa solo per l'accantonamento dell'utile d'esercizio, la parte di reddito annuo tassata con aliquota ridotta sarà data dall'utile di bilancio dell'esercizio precedente accantonato a riserva.

Per massimizzare la convenienza potrà essere conveniente che i soci incrementino il patrimonio netto con conferimenti: in questo modo la parte di reddito agevolato potrebbe essere maggiore del semplice utile dell'esercizio precedente accantonato, ed arrivare ad essere pari alla somma dei diversi utili accantonati dal 2019 in poi.

Art. 2 – Cfr. *Il Sole 24 Ore* 26.07.19 p. 22 – *Italia Oggi* 06.05.19 p. 5

## **Deduzione IMU ulteriormente maggiorata dal 2019**

Per il periodo d'imposta **2019** l'IMU sugli **immobili strumentali** è deducibile dalle imposte sui redditi **d'impresa** e di **lavoro autonomo** nella misura del **50%** (rimane **indeducibile ai fini IRAP**).

Per i periodi d'imposta successivi la deducibilità sale al **60%** per il 2020 e il 2021, al **70%** per il 2022, e al **100%** dal 2023 in poi. Il tutto secondo il criterio di cassa.

Art. 3 – Cfr. *Il Sole 24 Ore* 28.06.19 p. 6 – *08.07.19 p. 15*

## **Proroga cedolare secca sui canoni di locazione**

Viene disposta la soppressione della sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga del regime di cedolare secca sui canoni di locazione. Le proroghe dei contratti di locazione alla scadenza dell'intero periodo di durata del contratto vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate con il modello **RLI** entro 30 giorni dalla scadenza. Detto obbligo formalmente sussiste ancora, ma in caso di cedolare secca non è più sanzionato.

Art. 3 bis – Cfr. *Euroconference News* 12.07.19

## **Termini di presentazione Dichiarazione IMU**

In caso di modifiche nella titolarità degli immobili o altre variazioni, è previsto l'obbligo di presentazione al Comune della Dichiarazione IMU entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla variazione. Ora viene prevista la modifica del termine, che passa dal 30 Giugno al **31 Dicembre** dell'anno successivo.

Art. 3 ter – Cfr. *Italia Oggi* 25.06.19 p. 36

2

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

## **Redditi fondiari non percepiti**

Con modifica all'art. 26 del D.p.r. 917/1986, per i contratti di locazione stipulati **dal 01.01.2020**, si prevede che i canoni non percepiti non vanno dichiarati se la mancata percezione è comprovata **dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**. Prima della modifica, occorre attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Per i contratti stipulati prima del 2020 rimane fermo l'attuale meccanismo del credito d'imposta determinato in base a quanto versato sui canoni non percepiti.

*Art. 3 quinquies – Cfr. Italia Oggi 29.06.19 p. 31*

## **Termini presentazione dichiarazioni dei redditi e impegno cumulativo**

Con modifica al D.p.r. 322/1998, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP dell'anno precedente sono variati a regime dal 30 settembre al **30 novembre** di ciascun anno. Viene prevista la possibilità che l'intermediario telematico rilasci al contribuente un impegno cumulativo alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni.

*Art. 4 bis*

## **Accertamento: obbligo di invito al contraddittorio preventivo**

Con modifica al D.l.vo 218/1997, si prevede che per gli avvisi di accertamento emessi dal **01.07.2020** gli uffici notificano l'**invito a comparire** di cui all'art. 5 per avviare la procedura di definizione, a pena di invalidità del successivo accertamento. Questo non vale se viene rilasciata copia del **processo verbale di constatazione** (PVC), e non vale neanche in caso di **accertamento parziale** (Art. 41-bis D.p.r. 600/73) o rettifica parziale (Art. 54 co.3-4 D.p.r. 633/72).

Se tra la data di comparizione e quella di decadenza per la notificazione dell'atto di accertamento intercorrono meno di **90 giorni**, il termine di decadenza per la notifica è prorogato di **120 giorni** (quindi a vantaggio dell'Ufficio).

*Art. 4 octies – Cfr. Italia Oggi 11.07.19 p. 28*

## **Ravvedimento operoso parziale o frazionato**

Viene prevista a livello normativo la possibilità, già ammessa a livello di prassi (Risoluzione A/E 67/E/2011), di provvedere al ravvedimento operoso in modo frazionato, sui tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Sanzione ridotta e interessi sono dovuti con le riduzioni previste al momento del perfezionamento del versamento sulla frazione di debito d'imposta pagato. Se le scadenze sono differenti, i **singoli versamenti** si ravvedono in modo autonomo in base alla data di regolarizzazione.

*Art. 4-decies – Cfr. Italia Oggi 29.07.19 p. 10*

## **Modifiche al regime dei forfetari**

Il regime contabile forfetario di cui alla legge 190/2014, commi da 54 a 89, applicabile ai soggetti con ricavi o compensi annui non superiori ad **Euro 65.000**, prevede in via generale che questi soggetti non siano sostituiti d'imposta. In pratica non operano ritenute sui compensi erogati ai terzi. Questo rimane valido per i redditi di lavoro autonomo, ma viene introdotta una modifica in tema di



Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

lavoro dipendente e assimilato. Se il forfettario **ha dipendenti**, è tenuto ad operare le ritenute per IRPEF e addizionali con effetto dal **01.01.2019**. Sono stati previsti meccanismi di recupero per i primi mesi dell'anno.

Art. 6 – Cfr. Italia Oggi 06.05.19 p. 4

## **Incentivi di valorizzazione edilizia su imposta di registro**

Fino al **31.12.2021**, in caso di trasferimento di **interi fabbricati**, a favore di **imprese di costruzione o ristrutturazione**, che entro i successivi **10 anni** provvedono alla demolizione e ricostruzione o agli interventi edilizi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b)-c)-d) del D.p.r. 380/2001, con rispetto delle norme antisismiche, e che provvedano ad alienare gli immobili anche in modo frazionato (almeno il 75% del volume), si applicano le **imposte di registro**, ipotecarie e catastali nella misura fissa di **Euro 200** ciascuna. In caso di mancato rispetto delle condizioni, le imposte sono dovute in modo ordinario (registro fino al 9%), con una sanzione del 30%.

Art. 7 – Cfr. Italia Oggi 04.07.19 p. 30

## **Esenzione TASI per le imprese di costruzione dal 2022**

Si prevede che dal 01.01.2022, saranno esenti da TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, purché non siano locati.

Art. 7 bis – Cfr. Italia Oggi 15.07.19 p. 11

## **Incentivi efficienza energetica qualificati e non qualificati e rischio sismico**

Vengono modificati gli articoli **14 e 16** del D.L. 63/2013 (detrazione 65%-80%), concernenti gli interventi di efficienza energetica e gli interventi di adozione di misure antisismiche. Dal 30.06.2019 l'agevolazione vale anche per gli interventi di risparmio energetico "non qualificato" di cui all'art. 16-bis D.p.r. 917/86 (detrazione 50%). Si prevede che il beneficiario della detrazione fiscale possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per un **contributo** di pari ammontare **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi. Il fornitore viene rimborsato dallo Stato con un credito d'imposta di pari ammontare, da usare in compensazione con modello F24 in cinque quote annuali. Il fornitore ha facoltà e non obbligo di anticipare detto contributo, e può a sua volta cederlo ai propri fornitori. Il tutto è regolato da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 10 – Cfr. Italia Oggi 10.07.19 p. 35 - 06.08.19 p. 28 – Il Sole 24 Ore 22.07.19 p. 15

## **Novità in tema di E-Fattura, LIPE, corrispettivi telematici, varie**

- Si prevede che i rapporti di scambio con **San Marino** saranno eseguiti con scambio di fatture elettroniche. Le regole tecniche sono demandate ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- Si prevede che la **E-fattura** è emessa entro **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 D.p.r. 633/1972 (prima era 10 giorni).
- La **comunicazione Dati IVA** del **IV° trimestre** (LIPE), in alternativa al consueto invio autonomo entro fine febbraio, potrà essere effettuata con la Dichiarazione IVA annuale. In

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

tal caso però la Dichiarazione IVA andrà presentata entro il mese di febbraio (anziché entro aprile).

- Si prevede che i **corrispettivi giornalieri** sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione, fermo restando l'obbligo di memorizzazione.
- Con modifica al D.L.70/1988 si prevede a partire da **01.01.2020** oltre al credito IVA annuale anche i crediti IVA chiesti a rimborso con le **liquidazione trimestrali (modello TR)** potranno essere oggetto di cessione. *Cfr. Euroconference News 31.07.19*
- Dal periodo d'imposta 2020, chi effettua forniture di beni e servizi ed emette fattura senza IVA (Art. 8 co. 1 lett. c) su ricevimento di **Dichiarazione d'intento**, sarà sanzionato (dal 100 al 200% dell'IVA) se prima non avrà fatto il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento. Quindi la sanzione proporzionale ci sarà anche se di fatto è tutto in regola. Viene soppresso l'obbligo di numerazione progressiva e annotazione nel registro delle dichiarazioni di intento.
- In tema di **imposta di bollo** sulle E-fatture, si prevede che dal 01.01.2020 l'Agenzia delle Entrate farà un controllo di merito in base ai dati indicati e provvederà ad integrare i documenti con l'imposta di bollo, ove dovuta.
- Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**), anche forfetari, i **termini di versamento** delle imposte sui redditi e dell'IRAP sono prorogati al **30.09.2019**. *Cfr. Italia Oggi 01.07.19 p. 3*

5

*Art. 12 ter / 12 quater / 12 quinquies – Cfr. Il Sole 24 Ore 27.06.19 p. 20*

## Approfondimenti:

*Il Sole 24 Ore – Norme e tributi Focus del 10.07.19 – 17.07.19 – 24.07.19*

*Venezia, 10.09.2019*

*A cura del dott. Luca Silvestri*

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

## Circolare n. 04/2019

### Misure fiscali del Decreto Crescita

Si forniscono di seguito alcune indicazioni sugli aspetti fiscali di ampio interesse.

### Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 convertito con modifiche dalla Legge 28.06.2019 n. 58: Disposizioni urgenti per la crescita.

Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019.

La Legge di conversione è in vigore dal 30.06.2019.

### Bonus su acquisti di beni strumentali nuovi con “ammortamenti al 130%”

Viene prorogata fino al **31.12.2019** l'agevolazione di seguito descritta. Per essere più precisi vale per gli acquisti effettuati **dal 01.04.2019 al 31.12.2019**. E' ammesso anche l'acquisto dei beni fino al **30.06.2020**, purché entro il 31.12.2019 l'ordine sia accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al **20%** del costo.

Per gli acquisti di **beni strumentali nuovi**, escluse le autovetture, da parte di **imprese** (anche società) ed esercenti **arti e professioni** si reintroduce l'agevolazione valida per le imposte sui redditi (IRPEF-IRES) e non per l'IRAP. Rimane il limite di Euro 2,5 Milioni. L'agevolazione vale sia per l'**acquisto diretto**, sia per l'acquisizione mediante **contratto di leasing** e consiste nel riconoscimento di una **maggiorazione del 30%** del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o di canone di leasing. Sul piano operativo, si spende 100 e si ammortizza 130, procedendo ad una deduzione extracontabile nel modello Redditi per la parte di ammortamento sui 30. L'agevolazione non è rilevante per il calcolo di plusvalenze e minusvalenze all'atto di dismissione dei beni.

Art. 1 – Cfr. Il Sole 24 Ore 20.06.19 p. 28

### Mini IRES al 22,5-20%

Viene profondamente modificato il meccanismo della cosiddetta “mini IRES”, introdotta con la legge di stabilità e troppo contorta. Ora si prevede quanto segue.

Viene previsto che, a partire dal 2019, una parte del reddito imponibile IRES sia tassato con aliquota ridotta rispetto al 24% ordinario. Si confrontano due grandezze: A) L'utile dell'esercizio precedente accantonato a riserva; B) L'incremento di patrimonio netto rispetto a quello al 31.12.2018, considerato senza l'utile. Si prende la minore delle due grandezze.

**La parte di reddito** che corrisponde ad **utili d'esercizio accantonati a riserve** diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto, sarà tassata come segue:

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

-Aliquota IRES 22,5% nel 2019

-Aliquota IRES 21,5% nel 2020

-Aliquota IRES 21% nel 2021

-Aliquota IRES 20,5% nel 2022

-Aliquota IRES 20% dal 2023.

L'incremento del patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto del bilancio del periodo di riferimento, senza considerare il risultato d'esercizio, **al netto** degli utili accantonati a riserva nei precedenti periodi e **già agevolati**, e il patrimonio netto risultante dal bilancio al **31.12.2018**, senza considerare il risultato del 2018.

Normalmente, se il patrimonio netto si incrementa solo per l'accantonamento dell'utile d'esercizio, la parte di reddito annuo tassata con aliquota ridotta sarà data dall'utile di bilancio dell'esercizio precedente accantonato a riserva.

Per massimizzare la convenienza potrà essere conveniente che i soci incrementino il patrimonio netto con conferimenti: in questo modo la parte di reddito agevolato potrebbe essere maggiore del semplice utile dell'esercizio precedente accantonato, ed arrivare ad essere pari alla somma dei diversi utili accantonati dal 2019 in poi.

Art. 2 – Cfr. *Il Sole 24 Ore* 26.07.19 p. 22 – *Italia Oggi* 06.05.19 p. 5

## **Deduzione IMU ulteriormente maggiorata dal 2019**

Per il periodo d'imposta **2019** l'IMU sugli **immobili strumentali** è deducibile dalle imposte sui redditi **d'impresa** e di **lavoro autonomo** nella misura del **50%** (rimane **indeducibile ai fini IRAP**).

Per i periodi d'imposta successivi la deducibilità sale al **60%** per il 2020 e il 2021, al **70%** per il 2022, e al **100%** dal 2023 in poi. Il tutto secondo il criterio di cassa.

Art. 3 – Cfr. *Il Sole 24 Ore* 28.06.19 p. 6 – *08.07.19 p. 15*

## **Proroga cedolare secca sui canoni di locazione**

Viene disposta la soppressione della sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga del regime di cedolare secca sui canoni di locazione. Le proroghe dei contratti di locazione alla scadenza dell'intero periodo di durata del contratto vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate con il modello **RLI** entro 30 giorni dalla scadenza. Detto obbligo formalmente sussiste ancora, ma in caso di cedolare secca non è più sanzionato.

Art. 3 bis – Cfr. *Euroconference News* 12.07.19

## **Termini di presentazione Dichiarazione IMU**

In caso di modifiche nella titolarità degli immobili o altre variazioni, è previsto l'obbligo di presentazione al Comune della Dichiarazione IMU entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla variazione. Ora viene prevista la modifica del termine, che passa dal 30 Giugno al **31 Dicembre** dell'anno successivo.

Art. 3 ter – Cfr. *Italia Oggi* 25.06.19 p. 36

2

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

## **Redditi fondiari non percepiti**

Con modifica all'art. 26 del D.p.r. 917/1986, per i contratti di locazione stipulati **dal 01.01.2020**, si prevede che i canoni non percepiti non vanno dichiarati se la mancata percezione è comprovata **dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**. Prima della modifica, occorre attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Per i contratti stipulati prima del 2020 rimane fermo l'attuale meccanismo del credito d'imposta determinato in base a quanto versato sui canoni non percepiti.

*Art. 3 quinquies – Cfr. Italia Oggi 29.06.19 p. 31*

## **Termini presentazione dichiarazioni dei redditi e impegno cumulativo**

Con modifica al D.p.r. 322/1998, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP dell'anno precedente sono variati a regime dal 30 settembre al **30 novembre** di ciascun anno. Viene prevista la possibilità che l'intermediario telematico rilasci al contribuente un impegno cumulativo alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni.

*Art. 4 bis*

## **Accertamento: obbligo di invito al contraddittorio preventivo**

Con modifica al D.l.vo 218/1997, si prevede che per gli avvisi di accertamento emessi dal **01.07.2020** gli uffici notificano l'**invito a comparire** di cui all'art. 5 per avviare la procedura di definizione, a pena di invalidità del successivo accertamento. Questo non vale se viene rilasciata copia del **processo verbale di constatazione** (PVC), e non vale neanche in caso di **accertamento parziale** (Art. 41-bis D.p.r. 600/73) o rettifica parziale (Art. 54 co.3-4 D.p.r. 633/72).

Se tra la data di comparizione e quella di decadenza per la notificazione dell'atto di accertamento intercorrono meno di **90 giorni**, il termine di decadenza per la notifica è prorogato di **120 giorni** (quindi a vantaggio dell'Ufficio).

*Art. 4 octies – Cfr. Italia Oggi 11.07.19 p. 28*

## **Ravvedimento operoso parziale o frazionato**

Viene prevista a livello normativo la possibilità, già ammessa a livello di prassi (Risoluzione A/E 67/E/2011), di provvedere al ravvedimento operoso in modo frazionato, sui tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Sanzione ridotta e interessi sono dovuti con le riduzioni previste al momento del perfezionamento del versamento sulla frazione di debito d'imposta pagato. Se le scadenze sono differenti, i **singoli versamenti** si ravvedono in modo autonomo in base alla data di regolarizzazione.

*Art. 4-decies – Cfr. Italia Oggi 29.07.19 p. 10*

## **Modifiche al regime dei forfetari**

Il regime contabile forfetario di cui alla legge 190/2014, commi da 54 a 89, applicabile ai soggetti con ricavi o compensi annui non superiori ad **Euro 65.000**, prevede in via generale che questi soggetti non siano sostituiti d'imposta. In pratica non operano ritenute sui compensi erogati ai terzi. Questo rimane valido per i redditi di lavoro autonomo, ma viene introdotta una modifica in tema di



Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

lavoro dipendente e assimilato. Se il forfettario **ha dipendenti**, è tenuto ad operare le ritenute per IRPEF e addizionali con effetto dal **01.01.2019**. Sono stati previsti meccanismi di recupero per i primi mesi dell'anno.

Art. 6 – Cfr. *Italia Oggi* 06.05.19 p. 4

## **Incentivi di valorizzazione edilizia su imposta di registro**

Fino al **31.12.2021**, in caso di trasferimento di **interi fabbricati**, a favore di **imprese di costruzione o ristrutturazione**, che entro i successivi **10 anni** provvedono alla demolizione e ricostruzione o agli interventi edilizi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b)-c)-d) del D.p.r. 380/2001, con rispetto delle norme antisismiche, e che provvedano ad alienare gli immobili anche in modo frazionato (almeno il 75% del volume), si applicano le **imposte di registro**, ipotecarie e catastali nella misura fissa di **Euro 200** ciascuna. In caso di mancato rispetto delle condizioni, le imposte sono dovute in modo ordinario (registro fino al 9%), con una sanzione del 30%.

Art. 7 – Cfr. *Italia Oggi* 04.07.19 p. 30

## **Esenzione TASI per le imprese di costruzione dal 2022**

Si prevede che dal 01.01.2022, saranno esenti da TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, purché non siano locati.

Art. 7 bis – Cfr. *Italia Oggi* 15.07.19 p. 11

## **Incentivi efficienza energetica qualificati e non qualificati e rischio sismico**

Vengono modificati gli articoli **14 e 16** del D.L. 63/2013 (detrazione 65%-80%), concernenti gli interventi di efficienza energetica e gli interventi di adozione di misure antisismiche. Dal 30.06.2019 l'agevolazione vale anche per gli interventi di risparmio energetico "non qualificato" di cui all'art. 16-bis D.p.r. 917/86 (detrazione 50%). Si prevede che il beneficiario della detrazione fiscale possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per un **contributo** di pari ammontare **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi. Il fornitore viene rimborsato dallo Stato con un credito d'imposta di pari ammontare, da usare in compensazione con modello F24 in cinque quote annuali. Il fornitore ha facoltà e non obbligo di anticipare detto contributo, e può a sua volta cederlo ai propri fornitori. Il tutto è regolato da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 10 – Cfr. *Italia Oggi* 10.07.19 p. 35 - 06.08.19 p. 28 – *Il Sole 24 Ore* 22.07.19 p. 15

## **Novità in tema di E-Fattura, LIPE, corrispettivi telematici, varie**

- Si prevede che i rapporti di scambio con **San Marino** saranno eseguiti con scambio di fatture elettroniche. Le regole tecniche sono demandate ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- Si prevede che la **E-fattura** è emessa entro **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 D.p.r. 633/1972 (prima era 10 giorni).
- La **comunicazione Dati IVA** del **IV° trimestre** (LIPE), in alternativa al consueto invio autonomo entro fine febbraio, potrà essere effettuata con la Dichiarazione IVA annuale. In

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

tal caso però la Dichiarazione IVA andrà presentata entro il mese di febbraio (anziché entro aprile).

- Si prevede che i **corrispettivi giornalieri** sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione, fermo restando l'obbligo di memorizzazione.
- Con modifica al D.L.70/1988 si prevede a partire da **01.01.2020** oltre al credito IVA annuale anche i crediti IVA chiesti a rimborso con le **liquidazione trimestrali (modello TR)** potranno essere oggetto di cessione. *Cfr. Euroconference News 31.07.19*
- Dal periodo d'imposta 2020, chi effettua forniture di beni e servizi ed emette fattura senza IVA (Art. 8 co. 1 lett. c) su ricevimento di **Dichiarazione d'intento**, sarà sanzionato (dal 100 al 200% dell'IVA) se prima non avrà fatto il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento. Quindi la sanzione proporzionale ci sarà anche se di fatto è tutto in regola. Viene soppresso l'obbligo di numerazione progressiva e annotazione nel registro delle dichiarazioni di intento.
- In tema di **imposta di bollo** sulle E-fatture, si prevede che dal 01.01.2020 l'Agenzia delle Entrate farà un controllo di merito in base ai dati indicati e provvederà ad integrare i documenti con l'imposta di bollo, ove dovuta.
- Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**), anche forfetari, i **termini di versamento** delle imposte sui redditi e dell'IRAP sono prorogati al **30.09.2019**. *Cfr. Italia Oggi 01.07.19 p. 3*

5

*Art. 12 ter / 12 quater / 12 quinquies – Cfr. Il Sole 24 Ore 27.06.19 p. 20*

## Approfondimenti:

*Il Sole 24 Ore – Norme e tributi Focus del 10.07.19 – 17.07.19 – 24.07.19*

*Venezia, 10.09.2019*

*A cura del dott. Luca Silvestri*

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

## Circolare n. 04/2019

### Misure fiscali del Decreto Crescita

Si forniscono di seguito alcune indicazioni sugli aspetti fiscali di ampio interesse.

### Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 convertito con modifiche dalla Legge 28.06.2019 n. 58: Disposizioni urgenti per la crescita.

Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29.06.2019.

La Legge di conversione è in vigore dal 30.06.2019.

### Bonus su acquisti di beni strumentali nuovi con “ammortamenti al 130%”

Viene prorogata fino al **31.12.2019** l'agevolazione di seguito descritta. Per essere più precisi vale per gli acquisti effettuati **dal 01.04.2019 al 31.12.2019**. E' ammesso anche l'acquisto dei beni fino al **30.06.2020**, purché entro il 31.12.2019 l'ordine sia accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al **20%** del costo.

Per gli acquisti di **beni strumentali nuovi**, escluse le autovetture, da parte di **imprese** (anche società) ed esercenti **arti e professioni** si reintroduce l'agevolazione valida per le imposte sui redditi (IRPEF-IRES) e non per l'IRAP. Rimane il limite di Euro 2,5 Milioni. L'agevolazione vale sia per l'**acquisto diretto**, sia per l'acquisizione mediante **contratto di leasing** e consiste nel riconoscimento di una **maggiorazione del 30%** del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento o di canone di leasing. Sul piano operativo, si spende 100 e si ammortizza 130, procedendo ad una deduzione extracontabile nel modello Redditi per la parte di ammortamento sui 30. L'agevolazione non è rilevante per il calcolo di plusvalenze e minusvalenze all'atto di dismissione dei beni.

Art. 1 – Cfr. Il Sole 24 Ore 20.06.19 p. 28

### Mini IRES al 22,5-20%

Viene profondamente modificato il meccanismo della cosiddetta “mini IRES”, introdotta con la legge di stabilità e troppo contorta. Ora si prevede quanto segue.

Viene previsto che, a partire dal 2019, una parte del reddito imponibile IRES sia tassato con aliquota ridotta rispetto al 24% ordinario. Si confrontano due grandezze: A) L'utile dell'esercizio precedente accantonato a riserva; B) L'incremento di patrimonio netto rispetto a quello al 31.12.2018, considerato senza l'utile. Si prende la minore delle due grandezze.

**La parte di reddito** che corrisponde ad **utili d'esercizio accantonati a riserve** diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'incremento del patrimonio netto, sarà tassata come segue:

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

-Aliquota IRES 22,5% nel 2019

-Aliquota IRES 21,5% nel 2020

-Aliquota IRES 21% nel 2021

-Aliquota IRES 20,5% nel 2022

-Aliquota IRES 20% dal 2023.

L'incremento del patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto del bilancio del periodo di riferimento, senza considerare il risultato d'esercizio, **al netto** degli utili accantonati a riserva nei precedenti periodi e **già agevolati**, e il patrimonio netto risultante dal bilancio al **31.12.2018**, senza considerare il risultato del 2018.

Normalmente, se il patrimonio netto si incrementa solo per l'accantonamento dell'utile d'esercizio, la parte di reddito annuo tassata con aliquota ridotta sarà data dall'utile di bilancio dell'esercizio precedente accantonato a riserva.

Per massimizzare la convenienza potrà essere conveniente che i soci incrementino il patrimonio netto con conferimenti: in questo modo la parte di reddito agevolato potrebbe essere maggiore del semplice utile dell'esercizio precedente accantonato, ed arrivare ad essere pari alla somma dei diversi utili accantonati dal 2019 in poi.

Art. 2 – Cfr. *Il Sole 24 Ore* 26.07.19 p. 22 – *Italia Oggi* 06.05.19 p. 5

## **Deduzione IMU ulteriormente maggiorata dal 2019**

Per il periodo d'imposta **2019** l'IMU sugli **immobili strumentali** è deducibile dalle imposte sui redditi **d'impresa** e di **lavoro autonomo** nella misura del **50%** (rimane **indeducibile ai fini IRAP**).

Per i periodi d'imposta successivi la deducibilità sale al **60%** per il 2020 e il 2021, al **70%** per il 2022, e al **100%** dal 2023 in poi. Il tutto secondo il criterio di cassa.

Art. 3 – Cfr. *Il Sole 24 Ore* 28.06.19 p. 6 – *08.07.19 p. 15*

## **Proroga cedolare secca sui canoni di locazione**

Viene disposta la soppressione della sanzione in caso di mancata comunicazione della proroga del regime di cedolare secca sui canoni di locazione. Le proroghe dei contratti di locazione alla scadenza dell'intero periodo di durata del contratto vanno comunicate all'Agenzia delle Entrate con il modello **RLI** entro 30 giorni dalla scadenza. Detto obbligo formalmente sussiste ancora, ma in caso di cedolare secca non è più sanzionato.

Art. 3 bis – Cfr. *Euroconference News* 12.07.19

## **Termini di presentazione Dichiarazione IMU**

In caso di modifiche nella titolarità degli immobili o altre variazioni, è previsto l'obbligo di presentazione al Comune della Dichiarazione IMU entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla variazione. Ora viene prevista la modifica del termine, che passa dal 30 Giugno al **31 Dicembre** dell'anno successivo.

Art. 3 ter – Cfr. *Italia Oggi* 25.06.19 p. 36

2

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

## **Redditi fondiari non percepiti**

Con modifica all'art. 26 del D.p.r. 917/1986, per i contratti di locazione stipulati **dal 01.01.2020**, si prevede che i canoni non percepiti non vanno dichiarati se la mancata percezione è comprovata **dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**. Prima della modifica, occorre attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. Per i contratti stipulati prima del 2020 rimane fermo l'attuale meccanismo del credito d'imposta determinato in base a quanto versato sui canoni non percepiti.

*Art. 3 quinquies – Cfr. Italia Oggi 29.06.19 p. 31*

## **Termini presentazione dichiarazioni dei redditi e impegno cumulativo**

Con modifica al D.p.r. 322/1998, i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP dell'anno precedente sono variati a regime dal 30 settembre al **30 novembre** di ciascun anno. Viene prevista la possibilità che l'intermediario telematico rilasci al contribuente un impegno cumulativo alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle dichiarazioni.

*Art. 4 bis*

## **Accertamento: obbligo di invito al contraddittorio preventivo**

Con modifica al D.l.vo 218/1997, si prevede che per gli avvisi di accertamento emessi dal **01.07.2020** gli uffici notificano l'**invito a comparire** di cui all'art. 5 per avviare la procedura di definizione, a pena di invalidità del successivo accertamento. Questo non vale se viene rilasciata copia del **processo verbale di constatazione** (PVC), e non vale neanche in caso di **accertamento parziale** (Art. 41-bis D.p.r. 600/73) o rettifica parziale (Art. 54 co.3-4 D.p.r. 633/72).

Se tra la data di comparizione e quella di decadenza per la notificazione dell'atto di accertamento intercorrono meno di **90 giorni**, il termine di decadenza per la notifica è prorogato di **120 giorni** (quindi a vantaggio dell'Ufficio).

*Art. 4 octies – Cfr. Italia Oggi 11.07.19 p. 28*

## **Ravvedimento operoso parziale o frazionato**

Viene prevista a livello normativo la possibilità, già ammessa a livello di prassi (Risoluzione A/E 67/E/2011), di provvedere al ravvedimento operoso in modo frazionato, sui tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Sanzione ridotta e interessi sono dovuti con le riduzioni previste al momento del perfezionamento del versamento sulla frazione di debito d'imposta pagato. Se le scadenze sono differenti, i **singoli versamenti** si ravvedono in modo autonomo in base alla data di regolarizzazione.

*Art. 4-decies – Cfr. Italia Oggi 29.07.19 p. 10*

## **Modifiche al regime dei forfetari**

Il regime contabile forfetario di cui alla legge 190/2014, commi da 54 a 89, applicabile ai soggetti con ricavi o compensi annui non superiori ad **Euro 65.000**, prevede in via generale che questi soggetti non siano sostituiti d'imposta. In pratica non operano ritenute sui compensi erogati ai terzi. Questo rimane valido per i redditi di lavoro autonomo, ma viene introdotta una modifica in tema di



Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

lavoro dipendente e assimilato. Se il forfettario **ha dipendenti**, è tenuto ad operare le ritenute per IRPEF e addizionali con effetto dal **01.01.2019**. Sono stati previsti meccanismi di recupero per i primi mesi dell'anno.

Art. 6 – Cfr. Italia Oggi 06.05.19 p. 4

## **Incentivi di valorizzazione edilizia su imposta di registro**

Fino al **31.12.2021**, in caso di trasferimento di **interi fabbricati**, a favore di **imprese di costruzione o ristrutturazione**, che entro i successivi **10 anni** provvedono alla demolizione e ricostruzione o agli interventi edilizi di cui all'articolo 3 comma 1 lett. b)-c)-d) del D.p.r. 380/2001, con rispetto delle norme antisismiche, e che provvedano ad alienare gli immobili anche in modo frazionato (almeno il 75% del volume), si applicano le **imposte di registro**, ipotecarie e catastali nella misura fissa di **Euro 200** ciascuna. In caso di mancato rispetto delle condizioni, le imposte sono dovute in modo ordinario (registro fino al 9%), con una sanzione del 30%.

Art. 7 – Cfr. Italia Oggi 04.07.19 p. 30

## **Esenzione TASI per le imprese di costruzione dal 2022**

Si prevede che dal 01.01.2022, saranno esenti da TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, purché non siano locati.

Art. 7 bis – Cfr. Italia Oggi 15.07.19 p. 11

## **Incentivi efficienza energetica qualificati e non qualificati e rischio sismico**

Vengono modificati gli articoli **14 e 16** del D.L. 63/2013 (detrazione 65%-80%), concernenti gli interventi di efficienza energetica e gli interventi di adozione di misure antisismiche. Dal 30.06.2019 l'agevolazione vale anche per gli interventi di risparmio energetico "non qualificato" di cui all'art. 16-bis D.p.r. 917/86 (detrazione 50%). Si prevede che il beneficiario della detrazione fiscale possa optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per un **contributo** di pari ammontare **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi. Il fornitore viene rimborsato dallo Stato con un credito d'imposta di pari ammontare, da usare in compensazione con modello F24 in cinque quote annuali. Il fornitore ha facoltà e non obbligo di anticipare detto contributo, e può a sua volta cederlo ai propri fornitori. Il tutto è regolato da un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 10 – Cfr. Italia Oggi 10.07.19 p. 35 - 06.08.19 p. 28 – Il Sole 24 Ore 22.07.19 p. 15

## **Novità in tema di E-Fattura, LIPE, corrispettivi telematici, varie**

- Si prevede che i rapporti di scambio con **San Marino** saranno eseguiti con scambio di fatture elettroniche. Le regole tecniche sono demandate ad un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
- Si prevede che la **E-fattura** è emessa entro **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 D.p.r. 633/1972 (prima era 10 giorni).
- La **comunicazione Dati IVA** del **IV° trimestre** (LIPE), in alternativa al consueto invio autonomo entro fine febbraio, potrà essere effettuata con la Dichiarazione IVA annuale. In

Ennio Favaretto

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Luca Silvestri

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Pierpaolo Cristiani

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Silvia Pastrello

dottore commercialista e revisore legale dei conti

Daniele De Lazzari

dottore - consulente per la direzione

Chiara Visentin

dottore - consulente aziendale

Alberto Serena

dottore

tal caso però la Dichiarazione IVA andrà presentata entro il mese di febbraio (anziché entro aprile).

- Si prevede che i **corrispettivi giornalieri** sono trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione, fermo restando l'obbligo di memorizzazione.
- Con modifica al D.L.70/1988 si prevede a partire da **01.01.2020** oltre al credito IVA annuale anche i crediti IVA chiesti a rimborso con le **liquidazione trimestrali (modello TR)** potranno essere oggetto di cessione. *Cfr. Euroconference News 31.07.19*
- Dal periodo d'imposta 2020, chi effettua forniture di beni e servizi ed emette fattura senza IVA (Art. 8 co. 1 lett. c) su ricevimento di **Dichiarazione d'intento**, sarà sanzionato (dal 100 al 200% dell'IVA) se prima non avrà fatto il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento. Quindi la sanzione proporzionale ci sarà anche se di fatto è tutto in regola. Viene soppresso l'obbligo di numerazione progressiva e annotazione nel registro delle dichiarazioni di intento.
- In tema di **imposta di bollo** sulle E-fatture, si prevede che dal 01.01.2020 l'Agenzia delle Entrate farà un controllo di merito in base ai dati indicati e provvederà ad integrare i documenti con l'imposta di bollo, ove dovuta.
- Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (**ISA**), anche forfetari, i **termini di versamento** delle imposte sui redditi e dell'IRAP sono prorogati al **30.09.2019**. *Cfr. Italia Oggi 01.07.19 p. 3*

5

*Art. 12 ter / 12 quater / 12 quinquies – Cfr. Il Sole 24 Ore 27.06.19 p. 20*

## Approfondimenti:

*Il Sole 24 Ore – Norme e tributi Focus del 10.07.19 – 17.07.19 – 24.07.19*

*Venezia, 10.09.2019*

*A cura del dott. Luca Silvestri*